



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice FASIOLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2017**

Disposizioni per la celebrazione di Gorizia come «Città dell’incontro: 1918-2018»

ONOREVOLI SENATORI. – Le vicende storiche della città di Gorizia hanno caratterizzato in senso profondo la storia nazionale ed europea nel corso del Novecento. Città multietnica e multiculturale, ha vissuto esperienze negli ultimi cent'anni degne di un grande romanzo mitteleuropeo. Appartenente con l'omonima contea all'impero austro-ungarico, è stata conquistata dall'esercito italiano il 9 agosto 1916, riconquistata dagli austro-ungarici nell'ottobre del 1917 e finalmente riunita all'Italia nel novembre 1918. Dopo la grande guerra ha attraversato la dura esperienza del nazionalismo di frontiera prima, del fascismo poi. Esperienze che hanno provocato la ferrea repressione della minoranza autoctona slovena, con l'aggiunta dei concittadini di cultura e religione ebraica dopo le leggi razziali del 1938. Successivamente, nel periodo di occupazione nazifascista, annessa al territorio del «Litorale Adriatico» sotto diretto controllo dell'amministrazione tedesca, ha attraversato sia l'esperienza della repressione degli occupanti sia l'estremizzazione della guerra partigiana in conflitto ideologico tra parti politiche e interessi nazionali divergenti. Con la turbolenta liberazione del maggio 1945 la città ha subito dapprima le violenze delle milizie collaborazioniste etniche e successivamente quaranta giorni di occupazione jugoslava con le tragiche vicende delle deportazioni di molti dei suoi cittadini nelle foibe o nei campi di detenzione del regime titino. Divisa – in parte come Berlino – dal trattato di pace in due città congiunte, ma separate, Gorizia e Nova Gorica, ha vissuto anche l'esperimento della non sempre facile coesistenza frontaliera tra due sistemi politici diversi.

Tuttavia, l'esperienza della frontiera ha comportato anche innovazioni coraggiose. Soprattutto a partire dagli anni sessanta la città ha sviluppato orientamenti culturali d'avanguardia, finalizzati al vivere il confine come opportunità, piuttosto che come vincolo. Proprio in quegli anni sorgono l'Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei (1966) e l'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (1968), centri culturali e di ricerca che hanno sviluppato il dialogo internazionale e mitteleuropeo quando l'Europa era ancora separata dalla cortina di ferro. Trasformando i traumi del Novecento in risorse, la città di Gorizia ha saputo anticipare ancora i tempi quando, nel 1989 – contemporaneamente al crollo del Muro di Berlino – è partito il primo corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche a numero chiuso dell'offerta accademica italiana. Il processo di trasformazione della città ha vissuto un'ulteriore fase di sviluppo con l'abbattimento del confine, nel 2004, in seguito all'ingresso della Slovenia nell'Unione europea, mentre nello stesso anno iniziava il suo percorso il «*festival* èStoria». Ultimamente la città di Gorizia ha conosciuto una nuova svolta nel suo lungo percorso di conflitto e dialogo con l'alterità grazie alla realizzazione di un nuovo evento – denominato: «Dopo Babele. Dalla superficie del conflitto alla profondità dell'incontro» – luogo di dialogo tra le grandi religioni mondiali (Induismo, Ebraismo, Buddismo, Cristianesimo, Islam) e i testimoni della mistica spirituale non strettamente religiosa.

Sulla scia di tali iniziative, con il presente disegno di legge, si intende favorire la massima diffusione nazionale e internazionale

dei momenti di dialogo e riflessione attuati in una città simbolicamente importante come Gorizia, attraverso la valorizzazione dei progetti già attivi e la realizzazione di nuovi, che presentino ampi e qualificati livelli di collaborazione tra istituzioni, associazioni culturali e scuole, valorizzando soprattutto le proposte già presenti sul territorio ed aiutandole ad espandersi in senso anche internazionale. Tali obiettivi possono essere raggiunti mediante interventi di messa a punto delle iniziative già presenti sui temi del dialogo interculturale, interreligioso, della pace e della riflessione storica, sia tramite il potenziamento della ricerca scientifica - sociologica, storica e filosofica - l'edizione di studi e ricerche sia, e in special modo, attraverso l'attuazione concreta dell'etica del dialogo e dell'incontro con l'Altro nelle scuole.

Le finalità del presente disegno di legge sono, quindi, essenzialmente tre:

- celebrare adeguatamente, sul piano nazionale e internazionale, il percorso storico, sociale e simbolico della città di Gorizia;

- promuovere e sviluppare ulteriormente la città come «contenitore» del dialogo interculturale, interreligioso e della riflessione storica, sociologica e filosofica sul tema dell'incontro con l'Altro;

- attuare tali prospettive a livello concreto anche e soprattutto tramite laboratori scolastici riservati ai cittadini in generale.

Il Comitato, di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, ed è composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o da un suo delegato, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da un suo delegato, e da due esponenti attivi nel campo delle iniziative sopra menzionate nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il disegno di legge prevede quindi interventi volti alla promozione della conoscenza, della ricerca scientifica, della pubblicazione di materiali e di esperienze dirette di laboratorio, inerenti al dialogo interculturale e interreligioso, alla ricerca sulla pace e alla riflessione storica presso le nuove generazioni (scuole, università, enti formativi attivi nella ricerca e nella pratica della gestione dei conflitti, giovani studiosi anche con borse di studio) e il più vasto pubblico, attraverso rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, associazioni, circoli, emittenti televisive nazionali e internazionali e utilizzazione delle tecnologie digitali.

Si prevedono altresì interventi per la tutela e la salvaguardia, la valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi simbolo caratterizzanti il percorso storico e sociale di Gorizia dal Novecento ad oggi. Si sottolinea il rilievo che viene dato alla dimensione internazionale, europea e nazionale delle attività, con le quali il nostro Paese si troverà necessariamente ad interagire.

Il compito di coordinare le iniziative previste dal presente disegno di legge viene affidato ad un apposito Comitato nazionale che, a partire dal 2017, in stretta collaborazione con le associazioni e gli enti locali interessati, elaborerà il programma definitivo degli interventi. Il Comitato rimarrà in carica fino al 31 maggio 2019, per concludere tutti gli aspetti amministrativi e redigere un bilancio culturale dell'intero programma.

Nel merito, l'articolo 1 descrive le finalità del progetto di Gorizia «Città dell'incontro: 1918-2018». L'articolo 2 stabilisce che lo Stato provvede al finanziamento degli interventi, da realizzare negli anni 2017 e 2018, di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione di buone pratiche di dialogo interculturale e interreligioso oltre che alle celebrazioni inerenti al centenario dell'unione definitiva della città all'Italia.

Nell'articolo 3 viene istituito il Comitato promotore delle iniziative progettate, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero le buone pratiche dell'incontro con l'Altro oltre che a organizzare gli eventi riguardanti le celebrazioni del centenario dell'unione di Gorizia all'Italia.

L'articolo 4 prevede un contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2017 e di 250.000 euro per l'anno 2018 ai fini della predisposizione e dell'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative.

Nell'articolo 5 viene riportata la copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, sociale e storico, celebra Gorizia «Città dell'incontro: 1918-2018» come luogo privilegiato del dialogo interculturale e interreligioso, della pace e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale, nell'occasione del centesimo anniversario della definitiva unione della città all'Italia.

### Art. 2.

#### *(Obiettivi delle iniziative)*

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento le iniziative da svolgersi nella regione Friuli Venezia Giulia, da realizzare negli anni 2017 e 2018, volte alla promozione della conoscenza, della ricerca scientifica, della pubblicazione di materiali inerenti al dialogo interculturale e interreligioso, alla ricerca sulla pace e alla riflessione storica, in particolare presso le generazioni più giovani, attraverso i seguenti interventi:

*a)* la diffusione nazionale ed internazionale di buone pratiche sociali, storiche ed etiche, della cultura del dialogo e della pace anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, scuole, università, associazioni culturali, fondazioni, teatri, emittenti televisive;

*b)* la realizzazione di attività didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo e di laboratori esperien-

ziali da svolgere nelle scuole o rivolti a privati cittadini, denominati laboratori di cittadinanza;

c) l'istituzione di borse di studio e l'emissione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storico-sociali sul dialogo e sulla pace in favore degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, promuovendo incontri con la partecipazione di sociologi, *counselor*, filosofi e psicoterapeuti;

d) il potenziamento delle strutture esistenti e la valorizzazione delle attività di studio e di pratica del dialogo interculturale e interreligioso, della pace e della riflessione storica;

e) la riorganizzazione degli spazi simbolici della città di Gorizia, con particolare attenzione ai luoghi del Novecento, attraverso interventi di manutenzione, restauro e potenziamento delle strutture esistenti, finalizzati anche all'incentivazione delle visite turistiche;

f) la promozione di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

g) la realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

### Art. 3.

*(Comitato promotore di Gorizia «Città dell'incontro: 1918-2018»)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore di Gorizia «Città dell'incontro: 1918-2018», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o da loro delegati, dal

presidente della regione Friuli Venezia Giulia, nonché da due membri di associazioni dedite agli argomenti oggetto della presente legge, entrambi nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di coordinare e monitorare lo svolgimento delle iniziative promosse ai sensi dell'articolo 2, di elaborare un adeguato programma di celebrazioni, manifestazioni culturali e pratiche di intervento e di iniziative per la tutela e la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Gorizia, con particolare attenzione ai luoghi del Novecento.

3. Al Comitato possono aderire, con il consenso dei soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati interessati a contribuire alla promozione e allo sviluppo delle attività di celebrazione di Gorizia «Città dell'incontro: 1918-2018».

4. Il Comitato rimane in carica fino alla data del 31 maggio 2019 ed entro la stessa data predisporre una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e un rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati da presentare al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere. La relazione e il rendiconto sono pubblicati con mezzi elettronici per consentire ai cittadini di conoscere l'operato e le spese effettuate.

5. Le iniziative riguardanti i temi e le pratiche sviluppate nell'ambito delle celebrazioni di Gorizia «Città dell'incontro: 1918-2018» sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

6. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 4.

## Art. 4.

*(Contributo straordinario)*

1. Per le iniziative e le celebrazioni previste nella presente legge è attribuito al Comitato di cui all'articolo 3 un contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2017 e di 250.000 euro per l'anno 2018.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è destinata per ogni anno una quota non superiore al 20 per cento del contributo straordinario.

## Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'erogazione del contributo straordinario di cui all'articolo 4, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.